

Civile Ord. Sez. 3 Num. 25374 Anno 2018

Presidente: SPIRITO ANGELO

Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

Data pubblicazione: 12/10/2018

ORDINANZA

R.G.N. 23010/2015

sul ricorso 23010-2015 proposto da:

Cron. 25374

MATTEUCCI MARIO, MATTEUCCI ELENA, BETTI ALESSANDRA,

Rep. C.I.

elettivamente domiciliati in ROMA, LARGO DEI

Ud. 31/01/2018

LOMBARDI 4, presso lo studio dell'avvocato

CC

ALESSANDRO TURCO, rappresentati e difesi dagli

avvocati GAETANO VICICONTE, FABIO PULITI giusta

procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

2018

345

BANCA LEONARDO SPA in persona degli Avvocati

ELISABETTA CANTARELLI in qualità di Chef Governance

Officer e Mario Gustato, in qualità di Responsabile

Area Legale, Compliance & AML, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA S.TOMMASO D'AQUINO 80,
presso lo studio dell'avvocato SEVERINO GRASSI, che
la rappresenta e difende unitamente all'avvocato
STEFANIA DE MICHELE giusta procura speciale a
margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

NAPOLITANO FELICE, MATTEUCCI SABRINA, TRINCI
ROBERTO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 718/2015 della CORTE
D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera
di consiglio del 31/01/2018 dal Consigliere Dott.
LUIGI ALESSANDRO SCARANO;



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza -in riuniti giudizi- del 20/4/2015 la Corte d'Appello di Firenze, respinto il gravame interposto dai sigg. Mario Matteucci ed altri, nonché quello in via incidentale spiegato dalla società Banca Leonardo s.p.a., in accoglimento dell'appello in via principale proposto dalla sig. Sabrina Matteucci e in conseguente parziale riforma della pronuncia Trib. Prato n. 1516/08 [di parziale accoglimento della domanda proposta dai sigg. Mario Matteucci ed altri nei confronti del sig. Felice Napolitano e della società Banca Leonardo s.p.a. di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita del proprio patrimonio affidato al primo, promotore finanziario della società Cofigest s.p.a. (poi Afv-Milla & Co. S.I.M. s.p.a., e quindi Banca Leonardo s.p.a.)], ha escluso la condanna della Sabrina Matteucci a tenere indenne la società Banca Leonardo s.p.a. della somma che quest'ultima è stata a tale titolo condannata a pagare ai sigg. Mario Matteucci ed altri, confermando per il resto la sentenza del giudice di prime cure.

Avverso la suindicata decisione della corte di merito i sigg. Mario Matteucci ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resiste con controricorso società Banca Leonardo s.p.a., che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti denunziano <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 5 L. n. 1 del 1991 (poi sostituito dall'art. 23 d.lgs. n. 415/96 e quindi dall'attuale art. 31 d.lgs. n. 58/98), 21 d.lgs. n. 58/98), 1227, 2049 c.c., e del regolamento CONSOB n. 11522/1998, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denunziano <<omesso esame>> di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 6 (*recte*, 5), c.p.c.

Con il 3° motivo denunziano violazione dell'art. 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., atteso che i ricorrenti pongono a loro fondamento atti e documenti del giudizio di merito [in particolare, <<diversi contratti di gestione mobiliare>>, il <<contratto di custodia e di amministrazione di titoli (doc. 2 del fascicolo di produzione di primo grado >> stipulato in data <<13 luglio 1992>> dai <<coniugi Matteucci, su indicazione del sig. Napolitano ... con la Cofigest s.p.a.>>, la <<dichiarazione sottoscritta dal sig. Napolitano (doc. 3 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, il <<conto di gestione patrimoniale n. 245110 ... (doc. 4 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, il <<distinto conto di gestione patrimoniale cointestato al sig. Napolitano e alla loro figlia, sig.ra Sabrina Matteucci>>, la <<documentazione -abilmente falsificata- che periodicamente il sig. Napolitano esibiva agli stessi facendo credere che il capitale inizialmente versato aumentava periodicamente di consistenza>>, il <<rendiconto del 30 settembre 1992 (doc. 5, p. 1 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, l'<<estratto conto allegato (doc. 9 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, il <<prospetto riassuntivo del quarto trimestre del 1993>>, il <<totale del portafoglio ... (doc. 10 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, l'<<estratto conto dei movimenti ... (doc. 10 p. 4 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, l'<<estratto conto dei movimenti di titoli azionari (doc. 10 p. 5 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, il <<prospetto riassuntivo del quarto trimestre del 1993 (doc. 11 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, la <<consistenza del capitale investito dai coniugi Matteucci al 14 novembre 1996 ... (doc. 14, p. 2 del fascicolo di produzione di primo grado) ..., al 1° dicembre 1997 ... (doc. 15, p. 2 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, la <<lettera della Banca Leonardo, dalla quale risultava che non esisteva alcun conto di gestione patrimoniale a loro nome (doc. 24 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, l'<<altro contratto di gestione mobiliare con la Cofigest s.p.a>> stipulato dal <<Mario Matteucci sempre per il tramite del sig. Napolitano>>, alle <<dichiarazioni rese dal promotore finanziario (doc. 3 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, il <<contratto di gestione patrimoniale di linea azionaria con la Cofigest s.p.a. (doc. 37 del fascicolo di produzione di primo



grado)>>, il <<rendiconto del 30 giugno 1994 (doc. 40, p. 1 all'<<estratto conto allegato del fascicolo di produzione di primo grado)>>, all'<<estratto conto allegato (doc. 41 del fascicolo di produzione di primo grado)>>, la sentenza del giudice di prime cure, agli atti di appello, la <<memoria di replica ex art. 6 d.lgs. n. 5/2003 del 24.10.2006 pag. 19-20>>] limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente -per la parte d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intelleggibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E' al riguardo appena il caso di osservare, avuto in particolare riguardo al 3° motivo (con il quale i ricorrenti si dolgono che la corte di merito abbia ommesso di pronunciare sul terzo motivo di appello concernente la <<refusione del maggior danno>>), che (anche) ai fini della censura di ex art. 112 c.p.c. i



requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

I requisiti di formazione del ricorso rilevano infatti ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Né può assumere in contrario rilievo la circostanza che la S.C. sia in tale ipotesi (anche) "giudice del fatto".

Risponde invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il requisito prescritto al n. 6 dell'art. 366 c.p.c. deve essere dal ricorrente comunque rispettato nella redazione del ricorso per cassazione (come ripetutamente affermato in particolare con riferimento all'ipotesi ex art. 112 c.p.c.: cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978. E, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3406), giacché pur divenendo la Corte di legittimità giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta invero quella concernente l'ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicché esclusivamente nell'ambito di quest'ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonché, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934, Cass., 25/9/2017, n. 22333 e Cass., 13/2/2018, n. 3406).



Con particolare riferimento al 1° motivo (con il quale i ricorrenti si dolgono che la corte di merito, <<una volta accertata la responsabilità del preposto>>, non abbia considerato che <<il preponente risponde automaticamente in via solidale>>, e lamentano che <<ciò che rileva è il fatto che l'attività con la quale il promotore (Napolitano) si è appropriato illecitamente dei fondi altrui sia, in astratto, da ricondurre alla normale attività che egli compie per il preponente (Banca Leonardo), essendo nel caso <<incontestabile ed incontestato che il Napolitano abbia agito dando ad intendere agli odierni ricorrenti che stesse conducendo delle operazioni di investimento <<attraverso le società di intermediazione (di cui falsificava i documenti)>>, laddove <<per la Corte fiorentina sono i turlupinati a dover dimostrare di aver tenuto una condotta che consentisse il controllo del promotore e non è, invece, la Banca a dover dimostrare *un'eventuale connivenza o collusione del cliente con il promotore*>>), va ulteriormente osservato come giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la previsione (già in base all'art. 5, comma 4, L. n. 1 del 1991, successivamente confermata dall'art. 23 d.lgs. n. 415 del 1998, e quindi dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998), della responsabilità solidale tra l'intermediario e il promotore finanziario per i danni da questi arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze è in linea di continuità con la regola di responsabilità accolta all'art. 2049 c.c. (v. Cass., 20/3/2006, n. 6091).

Avuto in particolare riguardo all'intermediario, trattasi di una regola di responsabilità che, prescindendo dal criterio della colpa, trova fondamento nel principio *cuius commodum eius et incommodum*, in ordine alla quale non è data invero prova liberatoria, trattandosi di vera e propria ipotesi di responsabilità oggettiva, funzionalmente volta alla tutela dei terzi e del mercato.

Si spiega a tale stregua come ai fini della responsabilità risarcitoria in argomento sia necessaria e sufficiente la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria (v. Cass., 12/3/2008, n. 6632; Cass., 20/3/1999, n. 2574) tra esecuzione delle incombenze e danno, tra i quali sussista un mero collegamento obiettivo.

Indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico (v. Cass., 21/6/1999, n. 6233) affidato all'agente, ai fini della responsabilità in argomento dell'intermediario nei confronti dei terzi, in relazione all'attività illecita posta in essere dal promotore finanziario, è cioè sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono in particolare la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17393).

Al riguardo, decisivo rilievo assume in realtà l'ingenerata situazione di apparenza che esponga il terzo, il quale vi faccia non colposamente affidamento, all'ingerenza dannosa del promotore finanziario.

Quest'ultimo è invero tenuto ad una condotta improntata a diligenza qualificata, che l'impegna all'adeguato sforzo tecnico, con impiego di energie e mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla natura dell'attività esercitata (cfr. Cass., 8/10/2008, n. 24791; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 31/5/2006, n. 12995), e a trasparenza (art. 17, comma 1 lett. a), d.lgs. n. 415 del 1996; art. 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998), nonché a correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale, che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, in base al quale il soggetto è tenuto a mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui - nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi (cfr. Cass., 27/4/2011, n. 9404; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28056; Cass., 30/10/2007, n. 22860; Cass., 24/7/2007, n. 16315; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 15/2/2007, n. 3462; Cass., 27/10/2006, n. 23273; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Né, ai fini dell'esclusione della configurabilità della responsabilità in argomento, può riconoscersi invero rilievo all'abuso dei poteri da parte del preposto (cfr. Cass., 30/1/2008, n. 2089), e cioè che il medesimo abbia



ecceduto i limiti dell'incarico (cfr. Cass., 29/9/2005, n. 19166; Cass., 22/10/2004, n. 20588), anche trasgredendo gli ordini ricevuti, o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale (cfr. Cass., 25/1/2011, n. 1741).

L'interesse del preponente non può infatti valere ad escludere la responsabilità del medesimo in argomento, né al riferimento alle incombenze (non espressamente contemplato dal d.lgs. n. 415 del 1996 e quindi dall'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998) può per altro verso assegnarsi una valenza limitativa della tutela degli investitori (cfr. Cass., 25/1/2011, n. 1741).

Si è per altro verso posto in rilievo che la responsabilità solidale della società di intermediazione mobiliare per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso *iter* funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche (v. Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 4/11/2014, n. 23448; Cass., 13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829).

Incombe all'investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato in qualche misura dall'investitore (v. Cass., 31/7/2017, n. 18928; Cass., 19/3/2010, n. 6708).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.

In particolare là dove [dopo aver posto in rilievo che il <<presente giudizio ha tratto origine dalla confessione resa nell'aprile 2005 da Napolitano Felice, promotore finanziario della Cofigest, società che poi per effetto di



acquisizioni e fusioni si è trasformata in spa Banca Leonardo, di avere ricevuto in più occasioni e fin dal 1992 denaro in titoli e contanti dai suoceri Matteucci Mario e Betti Alessandra, dalla cognata Matteucci Elena, dai soci della Trinat snc Matteucci Mario e Trinci Roberto con l'incarico di procedere ad investimenti finanziari, in realtà mai effettuati>>, facendo confluire tali somme <<in parte su un conto di gestione patrimoniale n. 245110 intestato allo stesso Napolitano ed alla moglie Matteucci Sabrina, ignara di tutto, in parte sul conto di gestione patrimoniale n. 245140 intestato ai soci della snc Trimat Matteucci e Trinci e poi trasferite su un conto presso la Cassa Risparmio di Prato intestato a Matteucci Sabrina, ed in parte trattenute e utilizzate direttamente dal Napolitano, che aveva anche predisposto falsi prospetti contabili per dimostrare ai soggetti suddetti l'alta redditività degli investimenti che si vantava di avere effettuato per loro conto>>]₁ ha stigmatizzato che <<per oltre dieci anni costoro>> abbiano <<continuato a consegnare rilevanti somme di denaro in contanti o in titoli direttamente intestati al Napolitano senza chiedere ricevute, copia del contratto di gestione sottoscritto dall'intermediario, copia dei versamenti sul fantomatico conto di gestione, senza mai verificare personalmente presso la sede dell'istituto bancario la situazione dei conti, le specifiche asserite lucrose operazioni poste in essere (non desumibili dai falsi estratti conto in cui sono citate in modo talmente generico da risultare non identificabili) che avrebbero determinato crescenti elevati profitti, le condizioni d'investimento>>.

Ancora, là dove ha sottolineato che <<al promotore non risultano mai consegnate somme con modalità di pagamento non trasferibili o direttamente destinate alla Banca>>, e che <<il Napolitano consegnava la rendicontazione periodica (dallo stesso falsificata) direttamente a mano degli interessati su fogli che riportavano in modo vistosamente approssimativo gli investimenti eseguiti senza specifica di durata e risultati di gestione sempre positivi e vantaggiosissimi>>.

Nella parte in cui ha ulteriormente osservato essere <<indiscutibile che questa gestione così particolare ed "anomala" trovasse la sua giustificazione ed occasione esclusivamente nei rapporti di stretta parentela fra le parti e si



svolgesse perciò completamente al di fuori della partecipazione e della sfera di controllo della Banca>>.

Là dove è pervenuta quindi a concludere che, <<in assenza di contratti, di formali versamenti di somme all'intermediario, di obbligo di rendicontazione>>, nessuna <<responsabilità può essere attribuita alla Banca, che non aveva alcun rapporto diretto con gli investitori, né alcun elemento per venire a conoscenza della condotta illecita del promotore, il quale, a sua volta, agiva solo formalmente come tale, in realtà approfittando della fiducia e della ingiustificabile superficialità dei congiunti>>. E ha conseguentemente escluso la ricorrenza nella specie dell'occasionalità necessaria, requisito sufficiente, ma imprescindibile, ai fini della configurabilità della responsabilità in argomento dell'intermediario finanziario.

A tale stregua il motivo è inammissibile (anche) ai sensi dell'art. 360 *bis*, 1° co. n. 1, c.p.c.

Va infine posto in rilievo come i ricorrenti prospettino altresì doglianze di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziandosi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'erroneità della motivazione l'omesso e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può per altro verso sottacersi come, nel lamentare che <<la sentenza stessa nega, del tutto inopinatamente, che vi siano state allegazioni degli appellanti nel senso di evidenziare le caratteristiche personali degli investitori e la loro ... estraneità rispetto al mondo della finanza che giustificava il fatto che avessero riposto fiducia pluriennale nel Napolitano>>, laddove <<sin dal primo grado si è evidenziato (memoria di replica ex art. 6 d.lgs. n. 5/2003 del 24.10.2006 pag. 19-20>>)>> che <<diversamente da quanto sostenuto dalla controparte, gli odierni attori sono tutt'altro che investitori esperti, ragion per cui non vi è alcun motivo di sorprendersi se per talune



operazioni gli stessi si erano affidati ai consigli del promotore finanziario cui competeva ... anche orientare le scelte degli investitori>>, gli odierni ricorrenti in realtà inammissibilmente prospettano un vizio revocatorio.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunciare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni dei ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecitano, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente Banca Leonardo s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 20.200,00, di cui euro 20.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della controricorrente Banca Leonardo s.p.a.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per



il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Roma, 31/1/2018

[Handwritten signature]